

N. 03839/2013REG.PROV.COLL.
N. 05319/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5319 del 2012, proposto da:
Michelfranco Terzulli in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Comunicando Leader s.r.l. e dalla società Comunicando Leader s.r.l. in persona del legale rappresentante Michelfranco Terzulli, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Lubrano, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia, 79;

contro

Comune di Manfredonia;

per l'annullamento

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II n. 730/2012, resa tra le parti, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudizio concernente rimozione impianti pubblicitari

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 il Consigliere Doris Durante;
Udito l'avv. Corronca in sostituzione dell'avv. Lubrano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La società “Comunicando Leader s.r.l.” a seguito dell’Accordo di Collaborazione stipulato con il Comune di Manfredonia il 27 novembre 2007, provvedeva all’installazione di impianti pubblicitari sul territorio comunale.

2.- Con quattro distinte ordinanze adottate a fine anno 2011 il Settore Urbanistica ed Edilizia privata – Servizio Abusivismo Edilizio del Comune di Manfredonia ordinava la rimozione d’ufficio di vari impianti pubblicitari asseritamente realizzati dalla “Comunicando Leader” in assenza di titolo.

Tali ordinanze venivano emesse in dichiarata applicazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, precisamente dell’art. 27, comma 2, del d.p.r. n. 380 del 2001, che prevede che l’amministrazione a seguito dell’accertamento di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici, può provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

3.- La società “Comunicando Leader” con ricorso al TAR Puglia impugnava le suddette ordinanze, chiedendone l’annullamento per violazione dell’accordo di settore sottoscritto il 27 novembre 2011, che a

suo dire integrerebbe autorizzazione generale e preventiva all'installazione; per violazione del d.p.r. 380 del 2001, in relazione all'inapplicabilità alla cartellonistica ed agli impianti pubblicitari di arredo urbano della normativa urbanistico – edilizia, assumendo che non sarebbe richiesto alcun titolo autorizzatorio per gli impianti pubblicitari di piccole e medie dimensioni, nonché per difetto di motivazione.

4.- Il TAR Puglia con la sentenza in epigrafe ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, inquadrando la fattispecie nella violazione di un accordo privato, nonché nella violazione delle norme del Codice della Strada e della normativa tributaria.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che *“le impugnate ordinanze di rimozione degli impianti pubblicitari...costituiscano essenzialmente esercizio del potere di gestione e dell'uso di beni demaniali connessi all'installazione degli impianti su area pubblica, alla stregua della normativa di cui al d. lgs. 15 novembre 1993, n. 57 ed al Codice della Strada”*, facendo derivare dalla configurazione dei provvedimenti impugnati come espressione del potere sanzionatorio del Comune la giurisdizione del giudice ordinario.

5.- L'appellante sostiene che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo in quanto il giudice di primo grado erroneamente avrebbe configurato la fattispecie come inadempimento contrattuale e qualificato le ordinanze come sanzioni conseguenti alla violazione del Codice della Strada, anziché come espressione del potere autoritativo del Comune in materia edilizia e urbanistica.

6.- Il Comune di Manfredonia non si è costituito in giudizio e sulle conclusioni dell'appellante, alla camera di consiglio del 18 giugno 2013, il giudizio è stato assunto in decisione.

7.- Ad avviso del Collegio la giurisdizione sulla presente controversia spetta al giudice amministrativo, in quanto le ordinanze oggetto del giudizio sono state adottate dal Comune nell'esercizio del potere di controllo in materia urbanistica ed edilizia.

Tanto si desume dalla natura dei provvedimenti e dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Le ordinanze sono state adottate dal Settore Urbanistico del Comune di Manfredonia e motivate con esclusivo riferimento a violazioni in materia di Edilizia e Urbanistica, ovvero sul dichiarato presupposto della violazione della disciplina urbanistica.

Tanto è stato accertato anche a mezzo istruttoria disposta da questa sezione.

Ne consegue che la posizione sostanziale dedotta in giudizio consiste nell'interesse legittimo a mantenere gli impianti pubblicitari di cui si ordina la rimozione, cui consegue la giurisdizione del giudice amministrativo.

8.- Invero, il percorso logico giuridico seguito dal giudice di primo grado, senz'altro suggestivo, presume fatti, quali l'inadempimento dell'accordo privato intercorso tra la società istante e il Comune che non risulta richiamato nei provvedimenti impugnati, ma solamente evidenziato nelle memorie difensive del Comune, sicché non trova fondamento negli atti né la configurazione dell'ordinanza di rimozione come espressione del potere sanzionatorio per il presunto inadempimento e per violazione delle norme del Codice della Strada e delle norme tributarie.

9.- Ciò posto, poiché il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va individuato con riferimento alla natura dell'atto e al potere in base al quale l'atto è stato adottato, nel caso in cui il

provvedimento di rimozione è adottato nell'esercizio del potere di cui l'amministrazione dispone nella materia urbanistica, cui corrispondono situazioni soggettive di interesse legittimo, la giurisdizione non può che spettare al giudice amministrativo.

Inconferenti sono, in conseguenza, i richiami giurisprudenziali citati in sentenza, atteso che si riferiscono a violazioni delle norme del Codice della Strada, in cui la situazione giuridica di cui si chiede tutela ha la consistenza di diritto soggettivo e l'esercizio dell'attività sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata dell'amministrazione, perché retta dal principio di legalità.

10.- In ragione di quanto esposto, atteso che la rimozione degli impianti pubblicitari nel caso è stata disposta solamente per mancanza del titolo abilitativo, ne consegue la giurisdizione di questo giudice.

In conclusione, l'appello deve essere accolto, con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo e la causa deve essere rimessa al TAR Puglia per la definizione del giudizio nel merito.

Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente FF
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)